

deliberazione n. 128

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
DEL SISTEMA EDUCATIVO MARCHIGIANO
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2010/2011 - 2011/2012
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, ARTICOLO 138

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2009, N. 145

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 123/09, a iniziativa della Giunta regionale "Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per gli anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138" dando la parola al Consigliere di maggioranza

Adriana Mollaroli e al Consigliere di minoranza Franca Romagnoli relatori della I Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articoli 138 e 139 che definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica;

Visto il regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81 avente ad oggetto: "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" che al titolo I "Riorganizzazione della rete scolastica", articolo 1 "Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome", al comma 3 prevede che: "Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dal d.p.r. 18 giugno 1988, n. 233";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto";

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e i successivi decreti di attuazione;

Visto il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", che prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione;

Visto il regolamento del MPI del 22 agosto 2007, n. 139 che reca norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e che prevede tra l'altro "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

Visto il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di

istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" che, al capo III prevede i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui la Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, deve garantire il funzionamento, anche in relazione all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

Visto l'articolo 27 del medesimo decreto legislativo che al comma 2 prevede che "il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato- Regioni, ai sensi del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:

- a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
- b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);
- c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.";

Visto l'accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006 per la definizione degli "Standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali";

Vista l'intesa del 20 marzo 2008 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Visto l'accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale al quale è allegato il "Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali";

Visto il comma 632 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che prevede la riorganizzazione dei

Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti (CTP), funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;

Vista la deliberazione 10 febbraio 2009, n. 112 con la quale la Regione ha istituito n. 5 Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, uno per ogni provincia;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 aprile 2009 prot. n. 1033 avente ad oggetto: Costituzione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, con la quale, in considerazione "che l'assetto organizzativo e didattico e gestionale dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali, sono parte integrante dell'intero impianto dell'istruzione secondaria di secondo grado e che il funzionamento e la disciplina di tali organismi sono da recepire nell'apposito regolamento, si ritiene opportuno rinviarne l'attivazione all'anno scolastico 2010/2011";

Considerato che la deliberazione 112/2009 ha ritenuto opportuno sospendere le decisioni di modifica del piano riferite alle seguenti situazioni:

- a) Istituto comprensivo Alighieri di San Lorenzo in Campo;
- b) Istituto comprensivo di Offida;
- c) Istituto comprensivo via Adige di Castel Lama;
- d) Istituto comprensivo Capoluogo Folignano;
- e) Istituto comprensivo Coldigioco di Apiro;
- f) Istituto comprensivo Luca della Robbia di Appignano;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, in particolare l'articolo 13 riguardante le "Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";

Considerato che la legge 40/2007 prevede l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per il riordino degli istituti professionali e gli istituti tecnici con la riduzione degli indirizzi di studio e l'ammodernamento in termini di contenuti curriculari;

Considerato che non è stato definito quanto previsto all'articolo 27 "Passaggio al nuovo ordinamento", del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 con decreti del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, alla lettera a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore, alla lettera b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria superiore, alla lettera c) l'incremento fino al 20 per cento della quota dei piani;

Valutato che, a livello nazionale, nel periodo di vigenza del presente atto, potrà modificarsi il quadro legislativo che definirà le azioni di programmazione della rete scolastica, con particolare riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, mediante l'approvazione del regolamento di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;

Considerata l'esigenza di procedere all'approvazione degli indirizzi regionali, tenendo conto del fatto che alcuni degli elementi per rendere compiutamente operative le azioni di programmazione sul territorio saranno più precisamente definiti, a livello nazionale, nel periodo di vigenza del presente atto;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione nel biennio considerato, dando certezze all'ampia platea di autonomie istituzionali e funzionali e di soggetti (personale della scuola, studenti, famiglie) coinvolta nel processo, prevedere che, qualora necessario, la Giunta, previo parere della Commissione assembleare competente in materia e del Consiglio delle Autonomie locali, emani i provvedimenti utili a meglio specificare le condizioni della programmazione territoriale, nel rispetto dei presenti indirizzi;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio istruzione, formazione e lavoro, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di approvare gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica per gli anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 2) di stabilire che le Province, in riferimento ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle 19 figure tecniche professionali di cui agli accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, raccolgano ciascuna sul proprio territorio i bisogni formativi;
 - 3) di prendere atto del rinvio dell'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
- 4) di stabilire che i Comuni interessati alle situazioni sospese di cui alla deliberazione 112/2009, provvedano ad avanzare proposte di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche interessate, sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente;
 - 5) di stabilire che le Province valutino l'istituzione dei licei musicali e coreutici alla luce della normativa statale in corso di approvazione;
 - 6) di stabilire che la Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente in materia e del Consiglio delle Autonomie locali, emani provvedimenti utili a meglio specificare le disposizioni per la programmazione territoriale, nel rispetto degli indirizzi previsti nella presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Vittorio Santori

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Michele Altomeni

Allegato

1) Criteri generali

Il presente atto è predisposto in assenza di un contesto normativo completamente definito e condiviso. Infatti non è ancora concluso il processo di attuazione del titolo V di cui alla legge costituzionale 3/2001 che per l'istruzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la determinazione "dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" e delle "norme generali sull'istruzione" e riconosce alle Regioni una competenza concorrente nelle politiche educative ed esclusiva nelle politiche formative.

In attesa del completamento del processo legislativo occorre soddisfare l'esigenza di adeguare l'offerta educativa e formativa anche in coerenza con le dotazioni organiche determinate a livello centrale. Le risorse umane e finanziarie sono attualmente limitate e saranno progressivamente decrescenti nei prossimi anni, a fronte dell'aumento del numero degli studenti iscritti, anche di cittadinanza non italiana e pertanto al fine di non impoverire il sistema scolastico regionale con tagli su base meramente numerica, si propongono interventi di programmazione che possono anche supportare la razionalizzazione e la conseguente allocazione ottimale delle risorse umane.

2) I criteri generali a cui Province e Comuni
debbono attenersi sono:

- a) la programmazione deve essere svolta all'interno degli ambiti funzionali di cui alla deliberazione 1° ottobre 2003, n. 105 con la quale la Regione ha definito gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998 individuandoli nei bacini dei Centri per l'impiego, istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11 ottobre 1999, n. 2498 modificata successivamente con deliberazione del 30 gennaio 2001, n. 202;
- b) per il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, si deve fare riferimento ai parametri stabiliti nel regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81 e nell'Intesa prevista all'articolo 3 della legge 189/2008. In assenza di perfezionamento dell'iter amministrativo si deve fare riferimento ai parametri previsti dal d.p.r. 233/1998;

- c) va obbligatoriamente acquisito il parere delle Istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali;
- d) è possibile procedere a soppressioni, fusioni, sdoppiamenti e cambi di aggregazioni di scuole o parti di esse (plessi, sezioni staccate, succursali), compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, logistiche, strutturali.

2.1) I Comuni competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, intesa sia come dimensionamento delle istituzioni scolastiche che come variazione dell'offerta formativa, devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) individuare le condizioni strutturali ed organizzative ottimali per la realizzazione dell'unitarietà del ciclo primario e secondario di primo grado, attraverso l'istituzione di istituti comprensivi sulla cui formula dovrà essere progressivamente conformato il ciclo primario e secondario di primo grado;
- b) considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- c) considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- d) verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mensa, ecc.);
- e) mantenere il servizio scolastico nelle aree disagiate del territorio con particolare attenzione a quelle di montagna.

Si raccomanda ai Comuni di verificare la possibilità di eliminare le pluriclassi nelle scuole primarie e medie e di procedere all'accorpamento di plessi di scuole di piccole dimensioni, tenendo conto della situazione orografica e delle condizioni di viabilità, promuovendo forme innovative dei servizi scolastici in grado di garantire anche a quelle comunità di elevare il livello di qualità del servizio.

Si chiede, inoltre, ai Comuni interessati di fornire un quadro conoscitivo dettagliato sulla situazione delle pluriclassi compilando una scheda analitica messa a disposizione sul sito: www.istruzioneformazione lavoro.marche.it ed inviarla alle Province che l'alleggeranno al relativo piano.

2.2) Le Province competenti per scuola secondaria di II grado dovranno attenersi per la programmazione della rete scolastica intesa sia come dimensionamento delle istituzioni scolastiche che come variazione dell'offerta formativa, ai seguenti criteri:

- a) l'aumento del numero degli allievi derivante dall'innalzamento dell'obbligo di istruzione previsto dal comma 622 della finanziaria 2007;
- b) la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento;
- c) la verifica della consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- d) l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- e) la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole;
- f) conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio dell'ambito funzionale di riferimento rispettando le vocazioni culturali, produttive, formative ed occupazionali espresse dal territorio stesso.

3) Procedure

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e alla istituzione di nuovi indirizzi di studio, devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio ed efficace sistema di concertazione con le organizzazioni sindacali, con le istituzioni scolastiche interessate all'interno di ciascun ambito funzionale di appartenenza e con gli uffici scolastici provinciali.

3.1) Atti deliberativi e scadenze

I Comuni adottano i piani relativi al dimensionamento con apposito atto deliberativo, che trasmettono alla Provincia di appartenenza, nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.

Le Province predispongono gli atti di programmazione della rete scolastica per le istituzioni scolastiche di loro competenza.

Le Province approvano i piani provinciali di programmazione della rete delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

I piani provinciali devono comprendere:

- a) i piani approvati dai Comuni che hanno proposto variazioni alla loro rete scolastica con relativa istruttoria per ciascuna variazione richiesta, comprese le delibere degli organi collegiali delle scuole;
- b) per le determinazioni di competenza della Provincia, le delibere degli organi collegiali delle scuole;
- c) un elenco di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto-dovere, indicandone la localizzazione e le priorità.

Il piano provinciale, prima dell'approvazione, deve essere sottoposto a concertazione con le parti sociali presenti nel territorio provinciale e con la Conferenza provinciale delle autonomie.

I verbali di concertazione devono essere allegati al piano provinciale.

Le Province trasmettono i piani provinciali di programmazione della rete scolastica alla Regione e all'Ufficio scolastico regionale entro il 30 ottobre di ogni anno.

Sulla base dei piani provinciali e del parere dell'Ufficio scolastico regionale, la Giunta regionale predispone il piano regionale della rete scolastica e lo trasmette all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione.

Le Province e i Comuni sulla base del piano regionale della rete scolastica, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale, adottano gli atti di competenza in base all'articolo 139, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 112/1998.